

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**XII legislatura**

**N. 37**

**14 aprile 2026**

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCELLO, EVANGELISTI

**ISTITUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER LE ATTIVITÀ DELL'AUTISTA SOCCORRITORE E DEL TECNICO DI CENTRALE OPERATIVA DELLA RETE DI EMERGENZA-URGENZA PREOSPEDALIERA**

**Oggetto assembleare n.2363**

## RELAZIONE

Il sistema di emergenza-urgenza preospedaliera costituisce un elemento essenziale del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna, garantendo interventi tempestivi, coordinati e omogenei su tutto il territorio.

All'interno di tale sistema operano figure determinanti per la tenuta e l'efficienza della rete: l'autista soccorritore e il tecnico di centrale operativa. Si tratta di profili che svolgono funzioni operative ad alta responsabilità, rispettivamente nella gestione dei mezzi di soccorso e nel coordinamento delle chiamate e delle risorse territoriali.

L'autista soccorritore non svolge una mera funzione di guida, ma rappresenta un operatore integrato nel processo di soccorso sanitario. Egli garantisce la conduzione in sicurezza dei mezzi in condizioni di emergenza, collabora alle attività di assistenza, assicura il corretto utilizzo e il mantenimento dei presidi e contribuisce alla gestione complessiva dell'intervento nel rispetto dei protocolli sanitari.

Il tecnico di centrale operativa costituisce il primo punto di contatto del cittadino con il sistema di emergenza. La gestione della chiamata, la corretta valutazione delle informazioni ricevute, l'attivazione delle risorse adeguate e il coordinamento con le strutture sanitarie richiedono competenze tecniche, organizzative e relazionali di elevato livello, oltre a una formazione specifica e continua.

Attualmente, la disciplina di tali figure si fonda prevalentemente su atti amministrativi e protocolli operativi regionali. La presente proposta di legge interviene per fornire un quadro normativo organico, nell'esercizio della competenza legislativa regionale in materia di formazione professionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, definendo livelli formativi minimi omogenei e criteri di qualificazione, nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di professioni sanitarie e senza introdurre nuove professioni.

L'obiettivo è rafforzare il sistema di emergenza-urgenza preospedaliera attraverso la valorizzazione del capitale umano, assicurando:

- uniformità formativa su tutto il territorio regionale;
- maggiore certezza normativa;
- riconoscimento delle competenze maturate;
- progressività nei percorsi di qualificazione, in particolare per l'accesso alla conduzione dei mezzi di soccorso.

Particolare attenzione è dedicata al ruolo del volontariato organizzato, componente strutturale del sistema regionale di soccorso, che viene valorizzato nell'ambito di un impianto normativo chiaro e coerente con la disciplina statale vigente.

La legge si compone di nove articoli:

- L'articolo 1 - individua oggetto e finalità, ponendo al centro la promozione e valorizzazione della formazione delle figure operative del sistema di emergenza-urgenza

preospedaliera quale investimento strategico per il rafforzamento del Servizio sanitario regionale.

- L'articolo 2 - reca le definizioni delle attività disciplinate, distinguendo tra soccorso sanitario preospedaliero, conduzione dei mezzi di soccorso e attività tecniche nelle centrali operative, chiarendo ambiti e funzioni senza introdurre nuove professioni sanitarie.
- L'articolo 3 - definisce l'ambito operativo di applicazione, ricomprendendo i mezzi di soccorso di base e avanzati, il trasporto sanitario di emergenza e non urgente, nonché le centrali operative della rete regionale, comprese quelle afferenti al Numero Unico Europeo 112 e al Numero Europeo Armonizzato 116117, assicurando piena integrazione con il Servizio sanitario regionale.
- L'articolo 4 - disciplina i percorsi formativi necessari per lo svolgimento delle attività di soccorso e di conduzione dei mezzi, introducendo il principio della progressività dell'accesso alle funzioni di guida e demandando alla Giunta regionale la definizione dei requisiti organizzativi in coerenza con la normativa statale e con gli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
- L'articolo 5 - individua i contenuti formativi essenziali, che comprendono tecniche di primo soccorso, gestione delle emergenze sanitarie e traumatiche, collaborazione con il personale sanitario, guida in emergenza, sicurezza stradale e manutenzione dei mezzi.
- L'articolo 6 - prevede percorsi formativi specifici per i tecnici delle centrali operative, finalizzati alla gestione delle chiamate di emergenza e al coordinamento operativo con le strutture sanitarie e territoriali.
- L'articolo 7 - contiene le disposizioni attuative, stabilendo che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisca requisiti di accesso, contenuti e durata dei percorsi formativi, criteri di riconoscimento delle competenze pregresse e modalità di riconoscimento della formazione conseguita in altre Regioni o in ambito europeo.
- L'articolo 8 - reca le disposizioni transitorie, tutelando gli operatori già in attività alla data di entrata in vigore della legge e garantendo la continuità dei percorsi formativi già avviati.
- L'articolo 9 - introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che le attività formative siano realizzate nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione sanitaria e sociosanitaria e della programmazione regionale vigente.

Attraverso questo intervento normativo, la Regione Emilia-Romagna riconosce formalmente il valore strategico dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa, figure centrali nella catena dell'emergenza, contribuendo a rafforzare la qualità, la sicurezza e l'efficienza del Servizio sanitario regionale nel rispetto dell'assetto costituzionale delle competenze.

## PROGETTO DI LEGGE

### **"Istituzione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza-urgenza preospedaliera"**

#### **Art. 1**

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della competenza legislativa residuale in materia di formazione professionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, promuove e valorizza i percorsi formativi delle figure operanti nel sistema regionale di emergenza-urgenza preospedaliera, quale ambito organizzativo del Servizio sanitario regionale.
2. La presente legge disciplina le attività di soccorso sanitario preospedaliero, di conduzione dei mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario e le attività tecniche svolte nelle centrali operative della rete di emergenza-urgenza, mediante la definizione di livelli formativi minimi e di percorsi formativi omogenei finalizzati a migliorare le competenze degli operatori e a valorizzarne il ruolo.
3. La Regione Emilia-Romagna riconosce e valorizza, anche in chiave solidaristica e sociale, il ruolo svolto dal volontariato qualificato nelle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso, nell'ambito di una visione sistemica di rafforzamento del Servizio sanitario regionale.

#### **Art. 2**

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) attività di soccorso sanitario preospedaliero, l'attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione, svolta, anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi effettuati con l'impiego di mezzi di soccorso, in collaborazione con il personale sanitario e secondo i protocolli e le procedure operative vigenti;
  - b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario, l'attività di guida degli automezzi di soccorso, comprensiva delle attività di supporto al soccorso sanitario, nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione;
  - c) attività tecniche nelle centrali operative, l'attività di risposta, gestione e instradamento delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti, svolta da tecnici in possesso di adeguata formazione, anche con la supervisione del personale sanitario, nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti.

**Art. 3***Ambito operativo*

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte:
  - a) sui mezzi di soccorso di base del sistema regionale di emergenza-urgenza preospedaliera, in collegamento funzionale con le centrali operative competenti;
  - b) sui mezzi di soccorso avanzato del sistema regionale di emergenza-urgenza preospedaliera, in collaborazione con il personale sanitario;
  - c) sui mezzi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e di trasporto sanitario non urgente, operativamente per conto di enti pubblici, enti del Terzo settore e altri soggetti accreditati;
  - d) presso le centrali operative della rete regionale di emergenza-urgenza, comprese le strutture afferenti al Numero Unico Europeo di emergenza 112 e al Numero Europeo Armonizzato 116117.

**Art. 4***Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è necessaria la frequenza di specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle relative funzioni.
2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione dei mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per le attività di soccorso sanitario preospedaliero.
3. Le modalità di organizzazione, i contenuti, la durata e i criteri di partecipazione ai percorsi formativi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, in coerenza con la normativa statale vigente, con gli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e con la disciplina regionale in materia di accreditamento e formazione.

**Art. 5***Contenuti formativi essenziali per le attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso*

1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e alla gestione dell'emergenza, nel rispetto delle norme e dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale.
2. In particolare, i percorsi formativi comprendono:
  - a) le tecniche di primo soccorso e assistenza alla persona;
  - b) la gestione delle emergenze sanitarie e traumatiche;
  - c) la collaborazione con il personale sanitario;

- d) la guida in emergenza e sicurezza stradale;
- e) l'utilizzo, il controllo e il mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi di soccorso.

#### **Art. 6**

##### *Contenuti formativi essenziali per le attività nelle centrali operative*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze tecniche e organizzative richieste, comprensive della gestione delle chiamate di emergenza, dell'instradamento delle richieste e del coordinamento operativo con le strutture sanitarie e territoriali.
2. Le modalità organizzative e i contenuti dei percorsi formativi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.

#### **Art. 7**

##### *Disposizioni attuative*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta uno o più provvedimenti per definire:
  - a) i requisiti di accesso ai percorsi formativi;
  - b) i contenuti e la durata dei percorsi formativi;
  - c) i criteri per il riconoscimento delle competenze e delle esperienze pregresse;
  - d) le modalità di riconoscimento della formazione conseguita in altre Regioni o in Paesi dell'Unione europea.

#### **Art. 8**

##### *Disposizioni transitorie*

1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, già esercitano le attività disciplinate dalla presente legge.
2. I percorsi formativi, tenuti da soggetti riconosciuti dalla Regione, avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a svolgersi secondo le modalità originariamente previste.

#### **Art. 9**

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le attività formative previste sono realizzate nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione sanitaria e sociosanitaria e nel quadro della programmazione regionale vigente, senza nuovi stanziamenti di spesa.

---

---



**Regione Emilia-Romagna**